



COMUNE DI CARCERI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA - Tel. 0429 . 619835 - Fax 0429 . 619839

Codice Fiscale n.82002210282 - Partita IVA n.02031710284

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI

DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1)- IL presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
- 2)- Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
- 3)- Salvi i casi espressamente stabili da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

- 1)- Appartengono al demanio comunale:
 - a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
 - b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

- 1)- Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Articolo 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

- 1)- Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.

- 2)- Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 5

Occupazioni su aree private

assoggettate a servitù di pubblico passaggio

- 1)- I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6

Occupazioni escluse dal presente regolamento

- 1)- Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonchè le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 7

Soggetti obbligati al pagamento del canone

- 1)- Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di Concessione o di autorizzazione.

Articolo 8

Occupazioni abusive. Sanzioni

- 1)- Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

- 2)- In caso di occupazione abusiva, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità pari al canone a norma del comma precedente, maggiorato del 50%(Cinquantapercento), ai sensi dell'art.31, comma 25, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n.449.
- 3)- In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo diritto di regresso/.
- 4)- L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III

LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 9

Domanda per il rilascio della concessione

- 1)- Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
- 2)- La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
- 3)- L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia Municipale.
- 4)- La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 10

X Rilascio della concessione

- 1)- Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a)- Il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale ha espresso parere favorevole;
 - b)- L'interessato ha sottoscritto il disciplinare ed ha versato: le spese di istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.
- 2)- In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Articolo 11

Uso della concessione

- 1)- Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalle leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
- 2)- La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 12

Rinnovo della concessione

- 1)- Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 13

Revoca della concessione

- 1)- La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
- 2)- La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

- 3)- La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
- 4)- La revoca della concessione per colpa del concedente dà sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 14

Danni procurati dal concessionario

- 1)- Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
- 2)- Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 15

Occupazioni permanenti e temporanee

- 1)- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
- 2)- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 3)- Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 16

Classificazione delle strade

- 1)- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 2 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A".

Articolo 17

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1)- Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite nell'allegato "B" al presente regolamento.
- 2)- Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da a dottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 15.12.1997, n. 446.
- 3)- L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 4)- Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occup-azione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate alla unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato lineare.

Articolo 18

Tariffa per le occupazioni permanenti

- 1)- Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 19

X Tariffa per le occupazioni temporanee

- 1)- Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
- 2)- Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 20

Autovetture adibite al trasporto pubblico

- 1)- Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 21

Occupazioni con impianti a rete

- 1)- Salvo quanto stabilito dall'art. 27 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Articolo 22

Trasferimento degli impianti a rete

- 1)- Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 21 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Articolo 23

Distributori e carburanti

- 1)- Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale, per lo impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
- 2)- Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
- 3)- Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 24

Pagamento del canone

- 1)- Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente tra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e

vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre

- 2)- Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
- 3)- Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunale stabilite dall'apposito regolamento.
- 4)- In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 gg.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE, VARIE E FINALI

Articolo 25

Concessioni in corso

- 1)- Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1 gennaio 1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 12.

Articolo 26

Esenzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1)- Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:
 - a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province, e dai consorzi fra enti locali;
 - b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate.
- 2)- Sono altresì esenti dal pagamento del canone:
 - a)- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle

bandiere;

- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
- ~~x~~ f) gli accessi carrabili;
- g) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

Articolo 27

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

- 1)- In deroga a quanto stabilito dall'art. 21 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 diccembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di £. 1.000= per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000=;
- 2)- il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonchè tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
- 3)- E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
- 4)- La medesima misura annua minima di £. 1.000.000= è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- 5)- I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 diccembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:

- a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
- b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;
- c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001 e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
- d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

Articolo 28

Organi Competenti

- 1)- La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tributi, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
- 2)- Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione deliberati non oltre i cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Articolo 29

Entrata in vigore

- 1)- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
- 2)- Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio tributi - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autenticata a cura del Segretario Comunale - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

Allegato alla delibera di CC n.

del

CLASSIFICAZIONE STRADE

CATEGORIA A)

STRADE URBANE	destra		sinistra	
	da n.c.	a n.c.	da n.c.	a n.c.
CENTRO 1				
Verdi	-	-	1/a	1/c
Chiesa	-	-	1	1
Roma	competenza della Provincia di Padova			
Giorgio La Pira	2	12	1	1
Marconi	2	6	1	3
Camaldoli	2	8	1	1
Viale Europa	2	22	1	5
Sante Allegri	2	2	1	19
Gorne	2	38	1	25
Gazzo	6	24	3	5
Francesco Petrarca	2	10	1	5
Sabbionara	2	6	1	7
Braggio	competenza della Provincia di Padova			
Lenguora	2	40	1	9
CENTRO 2				
Scorziera	-	-	3	19
Sabbionara	8	16	9	65
Mogetto	2	2	1	5
CENTRO 3				
Arzaron	2	6	1	61
Bertoline	14	14	5	7
Braggio	competenza della Provincia di Padova			
Franza	2	2	1	49

CLASSIFICAZIONE STRADE

CATEGORIA B)

STRADE EXTRAURBANE	destra		sinistra	
	da n.c.	a n.c.	da n.c.	a n.c.
CENTRO 1				
Verdi	2	5	1	7
Chiesa	2	10	3	15
Roma	competenza della Provincia di Padova			
Giorgio La Pira	-	-	-	-
Marconi	-	-	-	-
Camaldoli	-	-	-	-
Viale Europa	-	-	-	-
Sante Allegri	-	-	-	-
Gorne	-	-	-	-
Gazzo	2	4	1	1
Francesco Petrarca	-	-	-	-
Sabbionara	10	10	-	-
Braggio	competenza della Provincia di Padova			
Lenguora	42	72	11	17
Scorziera	-	-	1	1/8
Mogetto	-	-	7	15
Arzaron	3	10	53	99
Bertoline	2	12	1	3
Franza	-	-	-	-
Borellara	2	6	1	15
Cancello	2	36	1	31
Degora al di La'	2	2	1	1
Degora al di Qua'	2	2	1	3
Gazzo Vecchio	-	-	1	1
Granza	2	12	1	17
Malacarne	-	-	1	5
Roin Sesto	2	18	1	29
Valgrande	-	-	-	-
Chiaviche dei Frati	-	-	-	-

Il presente Regolamento
venne approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27.01.99,
esecutiva.

IL SINDACO
Fornasiero Giampietro



IL SEGRETARIO COM.LE
Dargenio dr. Antonio

Reg. Pubbl. n. 53
La deliberazione di C.C. n. 10 del 27.01.99, e' stata pubblicata all'albo pretorio del
Comune dal 30 GEN. 1999 al 14 FEB. 1999 senza opposizioni;



IL SEGRETARIO COM.LE
Dargenio dr. Antonio

La deliberazione di approvazione del regolamento
n. 142, in data - 4 MAR. 1999 E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 47 della L. 08.06.90,

Li' - 4 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COM.LE
Dargenio dr. Antonio

Reg. Pubbl. n. 115
Pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 4 MAR. 1999 al 19 MAR. 1999

Li' 23 MAR. 1999



IL SEGRETARIO COM.LE
Dargenio dr. Antonio